REGOLAMENTO (CE) N. 2438/2000 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 908/2000 relativo alle modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca [1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 908/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, relativo alle modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura [2] fissa all'articolo 6 le modalità per la transizione dalle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 1999 a quelle in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2000.

(2) Le disposizioni dell'articolo 6, terzo comma, del regolamento (CE) n. 908/2000 non sono conformi a quelle dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [3]. È pertanto opportuno rettificare tale situazione modificando il regolamento (CE) n. 908/2000.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 908/2000, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per gli aiuti per i quali gli Stati membri hanno adottato la decisione di concessione successivamente al 1º gennaio 2000, in base agli articoli 7 e 7 ter del regolamento (CEE) n. 3759/92, il rimborso è effettuato nel quadro della programmazione dei Fondi strutturali per lo Stato membro interessato relativa al periodo 2000-2006.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.
[2] GU L 105 del 3.5.2000, pag. 15.
[3] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.